



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
V.I.A. E V.A.S. 5 ottobre 2010, n.450**

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale -Ampliamento cava di calcare in loc. "Torre Caprarica", nel Comune di Grottaglie (Ta) - Fl. di mappa n. 77, p.lle 306 (ex 67/a) e 308 (ex 179/a) - Proponente: Castelli S.r.l..

L'anno 2010 addì 5 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 4 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14638 del 20.10.2008 il sig. Castelli Cataldo, in qualità di legale rappresentante della Castelli S.r.l., con sede legale alla loc. Canonico - Massafra (Ta), con riferimento al progetto di Ampliamento cava di calcare in loc. "Torre Caprarica", nel Comune di Grottaglie (Ta) - Fl. di mappa n. 77, p.lle 306 (ex 67/a) e 308 (ex 179/a) -, rappresentava quanto segue: "...con determinazione dirigenziale n. 541 del 12.12.2005 il competente settore regionale esprimeva ai sensi della L.R. n.11/2001 parere favorevole di V.I.A. all'ampliamento cava di calcare; nonostante la positiva Valutazione di Impatto Ambientale, a tutt'oggi il competente settore regionale non ha ancora rilasciato l'autorizzazione all'ampliamento in oggetto e, pertanto, la scrivente società non ha ancora potuto dare inizio ai lavori per il richiesto ampliamento...tanto premesso..chiede ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2001 la proroga del termine di validità della V.I.A. positiva espressa con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 12.12.2005 per ulteriori 3 anni...";
- con successiva nota prot. n. 14856 del 23.10.2008 il Servizio Ecologia invitava la ditta proponente a far pervenire apposita dichiarazione asseverata da professionista abilitato riportante che non sono mutate tutte le condizioni fisico-ambientali di cui allo studio presentato a suo tempo e oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 541 del 12.12.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 17423 dell'11.12.2008 la Castelli S.r.l. trasmetteva la "Dichiarazione dello Stato dei luoghi" dalla quale si evinceva che: "...Il SIA favorevole in data 12.12.2005 è sicuramente riferito ad una situazione fisico-ambientale datata presumibilmente al periodo 2004-2005.
... Sopralluoghi e analisi della documentazione
Il sopralluogo effettuato dallo scrivente e l'analisi della documentazione a supporto del SIA redatto in quella data e poi approvato, ha permesso di definire lo stato dei luoghi attuale che si presenta come

segue:

Area di progetto: non vi sono modifiche rispetto allo stato dei luoghi descritto alla data di redazione del progetto e del SIA;

Aree nel raggio di 2 km dall'area di progetto: rispetto alla Carta dell'Uso del Suolo allegata al Studio di Impatto Ambientale di cui alla Det.Dir.n.541 del 12.12.2005, il territorio ha subito alcune modifiche di destinazione d'uso.

L'adiacente discarica Ecolevante, ha smesso l'attività di esercizio e sembrerebbe aver iniziato quella di post-gestione.

La stessa Discarica Ecolevante ha spostato l'esercizio in un'area distante circa 500m dall'area della cava in progetto, prima riportata come "cave esaurite".

L'area posta a Nord-Ovest della cava in progetto, ha subito anch'essa, in parte, una variazione di destinazione d'uso: da incolto ad impianto di frantumazione degli inerti di cava con annessi uffici logistici di proprietà della stessa Azienda.

Per il resto il territorio non ha subito ulteriori modifiche fisico-ambientali.”;

- Con nota prot. n. 17945 del 39.12.2998 il Servizio Ecologia, al fine di comprendere esattamente le mutazioni avvenute sulla destinazione d'uso del territorio delle aree confinanti, invitava il proponente a trasmettere:

- Carta aggiornata dell'Uso del Suolo;
- Ortofoto aggiornata con esatta ubicazione delle aree attualmente a diversa destinazione d'uso rispetto allo studio S.I.A. depositato a suo tempo;
- Precisazioni sull'attività di post-gestione della discarica Ecolevante posta in zona,
- Chiarimenti relativamente allo spostamento dell'attività di esercizio della discarica Ecolevante a circa 500 m. dall'area di cava e di un'eventuale interazione di tale attività con quella della coltivazione della cava in oggetto;

- Con nota acquisita al prot. n. 2616 del 26.02.2009 il proponente, in riscontro alla sopra esplicitata richiesta, trasmetteva una Relazione tecnica sullo stato di fatto del territorio circostante l'area di ampliamento;

- Con nota prot. n. 6600 del 10.06.2009 il Servizio Ecologia, sulla scorta della documentazione integrativa acquisita al prot. n. 2516/2009, essendo mutate le condizioni iniziali dei luoghi oggetto della D.D. n. 541/2009 e risultando tali modificazioni sostanziali tanto da indurre impatti che necessitano di un nuovo Studio di Impatto Ambientale, invitava la Castelli s.r.l. a rinnovare l'istanza di procedura ai V.I.A. ai sensi della normativa vigente;

- Con nota acquisita al prot. n. 9914 del 13.08.2009 il legale rappresentante della Castelli S.r.l. formalizzava l'istanza di rinnovo delle procure di V.I.A., allegando la seguente documentazione progettuale:

- Relazione Paesaggistica
- Studio di Impatto Ambientale
- Sintesi in linguaggio non tecnico del S.I.A.
- N. 5 Tavole Tecniche
- Relazione Tecnica sullo Stato di Fatto del Territorio circostante l'Area di Ampliamento
- Suddetta Documentazione Tecnica su supporto magnetico.

- con successiva nota acquisita al prot. n. 10749 del 15.09.2009 il proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, L.R. n. 11/2001, effettuate sui quotidiani "Avvenire" (quotidiano a diffusione regionale) del

20.08.2009, "Puglia" (quotidiano a diffusione locale)" del 26.09.2009, sul BURP n. 133 del 27.08.2009;

- con nota prot. n. 11144 del 29.09.2009 il Servizio Ecologia, nel rispetto del comma 1bis, art. 11, L.R. n. 41/2008 richiedeva al Comune di Grottaglie ed alla Provincia di Taranto il parere di competenza relativamente all'intervento in discussione;

- con nota acquisita al prot. n. 4906 dell'01.04.2010 la Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine - comunicava il seguente parere:

"...considerato che il progetto di cui si tratta prevede l'ampliamento di una cava esistente che rientra interamente in un bacino estrattivo di completamento previsto dal PRAE, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole al progetto di ampliamento della cava di calcare sita in località "Caprarica" di Grottaglie a condizione che l'attività di coltivazione venga svolta nel rispetto dei limiti posti dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991, che il proponente ottemperi a quanto prescritto dall'art. 12 della L.R. 3/2002 e che, per l'estrazione del calcare, non venga fatto uso di esplosivi, tanto in considerazione della presenza in area limitrofa di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Si specifica, tuttavia, che la scelta del sistema di coltivazione dovrà essere individuata dimostrando, attraverso uno studio specifico, che l'attività non produca alcun effetto sulla stabilità dell'impianto limitrofo suddetto.

Restano salvi pareri/prescrizioni di competenza di altri Enti/Organi...";

3 con nota prot. n. 5149 del 09.04.2010 il Servizio Ecologia comunicava al proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 07.04.2010, aveva rilevato quanto segue:

"Si tratta di una richiesta di ampliamento di una cava.

L'area interessata dall'ampliamento è sita nel Comune di Grottaglie, alla contrada "Torre Caprarica".

Dista circa 5,5 Km a sud-est dello stesso abitato di Grottaglie e circa 4 Km a nord della periferia dell'abitato di S. Marzano.

La società Castelli aveva in esercizio la cava di calcare da frantumazione in corrispondenza dei terreni delle particelle nn. 176-177-178-185 e 186 del Foglio particellare 77 (7/Min/90), oggi adibiti a discarica di rifiuti speciali non pericolosi attualmente gestita dalla società Ecolevante ed attualmente in fase avanzata di copertura e di post gestione.

Ritenuto dall'esame degli atti integrativi trasmessi che non si tratta di ampliamento in quanto l'area da ampliare è ad oggi utilizzata non più ad attività estrattiva bensì a discarica, non si procede all'istruttoria di V.I.A. restituendo la richiesta al Servizio Attività Estrattive per le valutazioni di merito ai sensi della L.R. N. 37/85";

- con ricorso notificato al Servizio Ecologia il 06.05.2010, la società proponente impugnava la citata nota prot. n. 5149/2010, eccependo tra gli altri la violazione dell'art. 8, L. R. n. 37/85, nonché la carenza assoluta di motivazione.

- Con nota prot. n. 7143 del 21.05.2010 il Servizio Ecologia, preso atto del citato ricorso e considerate le motivazioni a sostegno dello stesso, pur ribadendo in toto i contenuti nel merito della predetta nota prot. n. 5149/2010, così come determinati dal Comitato Reg.le di V.I.A., preso atto altresì che con la stessa non è stato espresso un parere sulla compatibilità ambientale del progetto proposto, nell'esercizio del potere di autotutela, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies L. 241/1990, comunicava l'annullamento della nota di che trattasi;

3 Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 13.10.2009, analizzata la documentazione agli atti, evidenziava quanto segue:

"...L'ampliamento interessa il foglio 203 della carta d'Italia, III quadrante tavoletta N/O; in catasto terreni del comune di Grottaglie al foglio di mappa n.75, particelle 67/a e 179/a, e sviluppano una superficie

sfruttabile pari a 53.900 mq.

La coltivazione mineraria degli strati e banchi di calcare utili sarà eseguita con prevalente impiego di mezzi meccanici e con esplosivo. I fronti definitivi che si creeranno lungo i confini con i privati avranno 3 gradoni di alzata 10 m e angolo di scarpata 50-70° intervallati da una pedata di larghezza pari a 5 m.

Alla fine della coltivazione mineraria la superficie morfologica risulterà approfondita in media di circa 30 m, mentre alla fine delle fasi di recupero, dopo aver sistemato sul fondo di cava circa 2 m di materiale tra roccia calcarea in piccole pezzature e terreno vegetale, sarà approfondito in media di 28 m.

L'area di interesse non risulta perimetrata SIC o ZPS, dalla cartografia del PUTT allegata risulta:

- Soggetta a vincolo idrogeologico
- Interessata da macchia e biotopi
- Soggetta ad usi civici.

In particolare con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, l'area è stata classificata dal PUTT/ Paesaggio come A.T.E. "D" - valore relativo.

I terreni hanno destinazione urbanistica E1 - zona agricola.

Gli elaborati dello studio di impatto ambientale, integrati con la relazione tecnica sullo stato di fatto del territorio circostante l'area di richiesta di ampliamento, non riportano nulla circa l'interazione con le attività adiacenti come la discarica di rifiuti speciali non pericolosi interessata da lavori di copertura e in procinto di avviare la fase di gestione post-operativa e la vicina discarica in esercizio di rifiuti speciali non pericolosi.

Nello studio non viene sviluppata adeguatamente la mitigazione degli impatti su "macchia - biotopo" che rappresenta un significativo ambito territoriale distinto riconosciuto dal PUTT/P; non sono stati eseguiti studi ed analisi relativamente alle vibrazioni indotte dall'uso dell'esplosivo. Circa il progetto di recupero si evince che si basa esclusivamente sulla piantumazione di essenze arboree e rampicanti, ma nulla è detto sull'approvvigionamento idrico utile all'attecchimento e mantenimento delle stesse.

Il Comitato VIA, considerate le indicazioni riportate in progetto, esprimere parere non favorevole di compatibilità ambientale.

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8537 del 25.06.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- Con nota acquisita al prot. n. 9639 del 15.07.2010 lo Studio Legale Avv. Pietro Quinto esordiva: "In nome e per conto della ditta Castelli riscontro la Vs. nota in data 25.06..2010 prot. n. 8537 con la quale avete richiesto una integrazione documentale. In via preliminare rilevo come la richiesta di integrazione sia tardiva...".

In riscontro a tale comunicazione il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 9800 del 19.07.2010, rilevava che la predetta nota n. 8537/2010 non era assolutamente una richiesta di integrazione documentale, bensì un preannuncio di parere negativo notificato ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/90 e ciò che sembra una richiesta di documentazione altro non è che il richiamo, previsto dalla norma, di un diritto riconosciuto al proponente di presentare osservazioni e/o controdeduzioni al richiamato annuncio di parere negativo;

- Con nota acquisita al prot. n. 10759 del 06.08.2010 la Castelli S.r.l. controdeduceva il parere negativo

e trasmetteva la seguente documentazione:

- Istanza di concessione in sanatoria pozzo artesiano;
- Relazione redatta dalla società SEI sulla compatibilità uso esplosivo,
- Verbale impatto attività sulla macchia;

„ Nella seduta del 07.09.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 R.R. approvato con D.G.R. n.24/09, valutate le controdeduzioni pervenute nonché la documentazione progettuale depositata, preso atto che alla data del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere del Comune di Grottaglie e che non state trasmesse osservazioni in merito all'intervento proposto, così si esprimeva:

Nella seduta del 23 giugno 2010 il Comitato V.I.A. esprimeva parere non favorevole di compatibilità ambientale, rilevando la non adeguata mitigazione degli impatti su "macchia - biotopo", l'assenza di studi ed analisi relativamente alle vibrazioni indotte dall'uso dell'esplosivo, l'assenza di informazioni sull'approvvigionamento idrico e sulle interazioni dell'attività estrattiva rispetto ad altre attività adiacenti (discarica di rifiuti).

In seguito la Ditta Castelli con nota acquisita al protocollo in data 6/8/2010 ha inviato le osservazioni in merito al preannunciato parere negativo.

In particolare nelle osservazioni la Ditta Castelli, allegando documentazione, precisa che:

- in relazione all'impatto dell'attività sulla "macchia" la regione Puglia, con verbale del 9/19/2007, abbia accertato in contraddittorio con l'impresa e il Comune di Grottaglie che l'area di interesse è priva di vegetazione idonea a qualificare la zona come interessata da "macchia";
- con riferimento all'analisi sulle vibrazioni indotte dall'uso dell'esplosivo, viene allegata una relazione redatta dalla società SEI ed il parere della Provincia di Taranto nel quale viene prescritto il divieto dell'uso di esplosivi;
- relativamente all'approvvigionamento idrico viene allegata richiesta alla regione Puglia del 2007 di concessione in sanatoria per pozzo di proprietà, adiacente all'impianto;
- in merito alle interazioni dell'attività estrattiva rispetto ad altre attività limitrofe, la discarica in esercizio dista oltre 500 m dal confine di cava e che quella posta in adiacenza si trova già in fase di post-gestione, allegando dichiarazione di conformità circa l'utilizzo del dispositivo di abbattimento delle polveri secondo le norme CEI EN 60439.

Il Comitato Reg.le di V.I.A., preso atto delle controdeduzioni e della documentazione allegata pervenuta, esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale alle seguenti prescrizioni:

„ che per l'estrazione non venga fatto uso di esplosivi;

„ che venga acquisito lo studio richiesto dalla Provincia di Taranto, redatto da tecnico abilitato, contenente la dimostrazione che l'attività non produce alcun effetto sulla stabilità del limitrofo impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28,

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio,, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.09.2010, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento cava di calcare in loc. "Torre Caprarica", nel Comune di Grottaglie (Ta) - Fl. di mappa n. 77, p.lle 306 (ex 67/a) e 308 (ex 179/a) -, proposto dal sig. Castelli Cataldo, in qualità di legale rappresentante della Castelli S.r.l., con sede legale alla loc. Canonico - Massafra (Ta);

3 Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
